

AVVISO D'INFRAZIONE

Che cosa è? E' il classico avviso lasciato sul parabrezza dei veicoli posteggiati che violano una norma del C.d.S. Lo compilano, nel momento in cui è accertata la violazione, il personale della Polizia Municipale e/o gli Ausiliari di Polizia Municipale.

I dati che compongono l'avviso sono:

- il giorno e l'ora dell'accertamento;
- la località dov'è stata rilevata la sosta irregolare;
- la targa, la marca, il tipo del veicolo;
- il codice della violazione commessa, meglio descritta sul retro del foglio;
- l'articolo del Codice della Strada violato;
- la sanzione pecuniaria corrispondente alla violazione commessa;
- la firma, col numero di matricola, dell'agente accertatore.

Seppur non espressamente previsto dalla vigente normativa, è ormai impiegato da tutte le amministrazioni comunali. Mediante tale avviso si offre al trasgressore l'opportunità di effettuare il pagamento della sola sanzione, prima che sia gravata da ulteriori costi, relativi alle spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione nell'attuare la procedura sanzionatoria prevista dalla legge (spese d'accertamento all'ACI ed al P.R.A., spese di notifica, ecc.).

VERBALE DI CONTESTAZIONE

Verde o bianco, grande o piccolo, spedito per posta o consegnato personalmente, il Verbale di Contestazione è quell'atto col quale si procede all'imputazione dell'infrazione accertata, comunicando all'intestatario l'inizio di un procedimento sanzionatorio che lo riguarda.

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO

Del preavviso (o avviso) d'infrazione:

- c/o l'Ufficio Contravvenzioni del Comando della Polizia Municipale di Siderno - Via Francesco Macrì, 6.
- mediante c/c/p, n. **261891** intestato a: COMUNE DI SIDERNO - POLIZIA MUNICIPALE (specificare il numero, la targa e la data del verbale - Nell'avviso lasciato sul parabrezza c'è comunque indicato il numero di conto corrente).

Il pagamento deve avvenire **entro CINQUE giorni** dalla data della commessa violazione, perché questo è il termine d'attesa impostato nella procedura informatica. Decorso tale termine, l'Avviso diventa **Verbale di Contestazione** e viene notificato al proprietario del veicolo.

Qualora il pagamento sia effettuato oltre il suddetto termine e, di conseguenza, il Verbale di Contestazione (quello inviato in busta verde) fosse emesso, l'intestatario sarà tenuto a integrare la somma già pagata con quella relativa alle spese di notifica. In tal caso è opportuno rivolgersi all'Ufficio Contravvenzione per avere la certezza che il versamento integrativo sia abbinato correttamente al verbale a cui si riferisce. Ciò eviterà disagi ed eventuali ulteriori richieste di pagamento!

!!!Verificare sempre, prima di effettuare il pagamento, che l'Avviso si riferisca al proprio veicolo, controllando che la targa e il tipo del veicolo corrispondano. Si eviterà in tal modo di versare somme dovute da altri. Non è possibile proporre ricorso avverso questo documento, ma bisogna aspettare che l'avviso si trasformi in Verbale di Contestazione e che questo sia stato notificato al soggetto tenuto al pagamento. Solamente dopo sarà possibile opporsi, entro sessanta giorni dalla data di notifica e nei modi previsti dalla legge !!!

Del Verbale di Contestazione:

Il pagamento del verbale di contestazione deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o della notificazione:

- c/o gli Uffici Postali tramite c/c;
- c/o l'Ufficio Contravvenzioni del Comando della Polizia Municipale di Siderno - Via Francesco Macrì 6, il Lunedì, Mercoledì e il Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 - il Martedì e il Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Decorso il termine dei 60 giorni, qualora non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, **il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo** per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre alle spese di procedimento.

Il Codice della Strada **prevede comunque il pagamento della sanzione oltre il sessantesimo giorno** dalla contestazione o notificazione, e fino al giorno in cui il verbale sarà iscritto a ruolo. In questo caso, però, l'importo da versare è pari alla metà del massimo edittale previsto per la norma violata (solitamente il doppio della cifra indicata sul verbale). Questa cifra è, di fatto, quella che viene richiesta con la cartella esattoriale, ma senza l'aggiunta delle maggiorazioni previste dalla legge.

!!! Coloro i quali intendano avvalersi di questa facoltà è preferibile che si rivolgano all'Ufficio Contravvenzioni. Ciò eviterà disguidi ed eventuali ulteriori richieste di pagamento!!!

Rimborsi

Capita talvolta di effettuare più pagamenti per la medesima violazione. In tal caso l'interessato può presentare richiesta di rimborso all'Ufficio Contravvenzioni del Corpo di PM, indicando le coordinate bancarie presso il quale verrà accreditato il rimborso e allegando copia delle ricevute di pagamento del verbale.

L'obbligato in solido

In materia di illeciti amministrativi vi sono soggetti che, pur non avendo partecipato alla commissione del fatto, sono ugualmente tenuti al pagamento della sanzione qualora l'autore materiale dell'infrazione non vi provveda. Tali soggetti, elencati dall'art. 6 Legge 689/81 e dall'art. 196 del Codice della strada, sono chiamati "obbligati in solido" (es: il proprietario o l'usufruttuario di un veicolo, il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere l'infrazione, ecc.).